



VERBALE N. 2 DELL'ADUNANZA DEL 14 GENNAIO 2021

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrìci, Donatella Cerè, Paolo Voltaggio, Donatella Carletti, Lucilla Anastasio, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Andrea Pontecorvo, Carla Canale, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addressi, Cristina Tamburro.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Galletti ed il Consiglio tutto manifestano profondo cordoglio per la scomparsa dell'Emerito Consigliere dell'Ordine, Professor Avvocato Giuseppe Antonio Gianzi, insigne professionista, vero e proprio gigante dall'Avvocatura romana, maestro dei penalisti nel Foro e nell'Accademia, punto di riferimento di tanti giovani che con lui si sono formati. Esprimono altresì le più sentite condoglianze alla Consorte Marcella Alessi e ai figli Colleghi Francesco e Daniela per la dolorosa scomparsa.

Il Presidente Galletti riferisce di aver dato disposizioni per provvedere alla pubblicazione di un necrologio sul Il Messaggero a nome dei Consiglieri, nonché di avere fatto consegnare un cuscino di fiori durante le esequie, tenutesi nella mattinata odierna.

Il Consiglio, su invito del Presidente, in piedi osserva un minuto di raccoglimento in memoria dell'illustre professionista.

- Il Presidente Galletti comunica che, a seguito del successo riscontrato dal volume "Tributo di Toga" editato nel corso della precedente consiliatura che ha dato lustro all'Ordine di Roma, in quanto presente e distribuito al Congresso Nazionale di Catania e al congresso straordinario di Roma dello scorso anno, vi è la necessità di provvedere ad una nuova edizione, rivista ed aggiornata, essendo la precedente terminata.

Il volume raccoglie le storie dei Colleghi che sono stati uccisi a seguito dello svolgimento della attività difensiva ed è la prima opera realizzata in Italia nell'ambito della salvaguardia della memoria degli Avvocati.

Il Presidente Galletti propone quindi la realizzazione, alle stesse condizioni già adottate nel corso del precedente Consiglio, di n. 1.000 copie del volume "Tributo di Toga" della Herald Editore e di n. 200 copie cartonate da distribuire ai rappresentanti delle istituzioni nel corso dei vari eventi promossi dall'Ordine e a quelli dove parteciperanno i Consiglieri.

Il Consiglio approva la spesa.

- Il Presidente Galletti, riferisce e distribuisce la nota pervenuta dall'Organismo Congressuale Forense in data 8 gennaio 2021, indirizzata al Presidente del Consiglio Nazionale Forense e per conoscenza all'Ordine relativa alle proposte dell'Avvocatura per il Recovery Plan.

Il Consiglio auspica che l'Organismo Congressuale Forense, di concerto con gli Ordini, produca un documento che sia espressione delle proposte dell'Avvocatura e possa integrare l'elaborato del Consiglio Nazionale Forense.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell'Avv. Giorgia Vitanza dello Studio Legale Portolano Cavallo di Roma, pervenuta in data 12 gennaio 2021, con la quale chiede di divulgare le informazioni relative all'indizione di tre "Premi tesi di laurea in giurisprudenza per l'anno 2021", rivolto ai laureati e futuri laureati compresi nel periodo 16 novembre 2020 - 15 novembre 2021 che hanno svolto, o svolgeranno, la tesi avente ad oggetto un argomento relativo al Diritto della



Comunicazione e delle Tecnologie, al Diritto Societario.

Il Consiglio, come per gli anni precedenti, dispone la pubblicazione della nota sul sito istituzionale, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla bozza del Regolamento per le sponsorizzazioni fatta pervenire dal Consigliere Lubrano, senza osservazioni da parte degli altri Consiglieri all'uopo delegati alla scorsa adunanza, e ne propone l'approvazione alla prossima adunanza, chiedendo di indirizzare eventuali osservazioni via PEC entro lunedì prossimo in modo di consentire ai Consiglieri già delegati di proporre l'approvazione di un testo condiviso alla prossima adunanza.

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza per consentire un adeguato approfondimento.

Comunicazioni del Vice Presidente

(omissis)

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

- Viste le istanze presentate dagli Avv.ti: Gori Laura, Infante Vittoria Concetta, Rossi Manuela
autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce in relazione alla sanzione disciplinare irrogata nei confronti dell'Avv. (omissis) in data 5 novembre 2020 della sospensione, per mesi due, dal 12 dicembre 2020 al 12 febbraio 2021. Poiché l'Avvocato (omissis) risulta iscritto nelle liste degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato dal 5 ottobre 2002, ai sensi dell'art. 81 comma 3 testo unico Legge 115/2002 (è cancellato di diritto dall'elenco l'Avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento), propone di cancellare l'Avv. (omissis) dall'elenco degli Avvocati iscritti al patrocinio a spese dello Stato.

Il Consigliere Segretario Scialla propone, inoltre di autorizzare in via generale e preventiva il funzionario dell'Ufficio Affari Generali a dare esecuzione al provvedimento di cancellazione dall'Elenco suddetto ogni volta ci sia una sanzione disciplinare irrogata agli Avvocati iscritti nel predetto Elenco, previa comunicazione via PEC all'interessato; il tutto senza necessità di passaggio consiliare, trattandosi di atto dovuto.

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Scialla comunica che l'Ufficio del Patrocinio a spese dello Stato, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia ai fini della redazione della "Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile (Art. 294 del D.P.R. 30 maggio 2002)", ha effettuato la seguente rilevazione statistica relativa alle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma nell'anno 2020.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Cittadini italiani: già pendenti=0, iscritte=96, ammesse=51, non ammesse=45, pendenti a fine periodo=0.

Cittadini stranieri: già pendenti=8, iscritte=434, ammesse=268, non ammesse=160, pendenti a fine periodo=14.

Totale istanze: già pendenti=8, iscritte=530, ammesse=319, non ammesse=205, pendenti a fine periodo=14.

CORTE DI APPELLO DI ROMA



Cittadini italiani: già pendenti=5, iscritte=546, ammesse=333, non ammesse=195, pendenti a fine periodo=23.

Cittadini stranieri: già pendenti=0, iscritte=160, ammesse=64, non ammesse=88, pendenti a fine periodo=8.

Totale istanze: già pendenti=5, iscritte=706, ammesse=397, non ammesse=283, pendenti a fine periodo=31.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Cittadini italiani: già pendenti=21, iscritte=2632, ammesse=1628, non ammesse=915, pendenti a fine periodo=110.

Cittadini stranieri: già pendenti=51, iscritte=2970, ammesse=2236, non ammesse=669, pendenti a fine periodo=116.

Totale istanze: già pendenti=72, iscritte=5602, ammesse=3864, non ammesse=1584, pendenti a fine periodo=226.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Cittadini italiani: già pendenti=3, iscritte=635, ammesse=475, non ammesse=132, pendenti a fine periodo=31.

Cittadini stranieri: già pendenti=0, iscritte=276, ammesse=143, non ammesse=125, pendenti a fine periodo=8.

Totale istanze: già pendenti=3, iscritte=911, ammesse=618, non ammesse=257, pendenti a fine periodo=39.

GIUDICE DI PACE DI ROMA

Cittadini italiani: già pendenti=2, iscritte=120, ammesse=66, non ammesse=49, pendenti a fine periodo=7.

Cittadini stranieri: già pendenti=1, iscritte=58, ammesse=42, non ammesse=16, pendenti a fine periodo=1.

Totale istanze: già pendenti=3, iscritte=178, ammesse=108, non ammesse=650, pendenti a fine periodo=8.

CORTE DEI CONTI

Nessuna istanza.

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Nessuna istanza.

TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Nessuna istanza.

COMMISSARIATO LIQUIDAZIONE USI CIVICI LAZIO UMBRIA TOSCANA

Nessuna istanza.

RIEPILOGO

Cittadini italiani: già pendenti=31, iscritte=4029, ammesse=2553, non ammesse=1336, pendenti a fine periodo=171.

Cittadini stranieri: già pendenti=60, iscritte=3898, ammesse=2753, non ammesse=1058, pendenti a fine periodo=147.

Totale istanze: già pendenti=91, iscritte=7927, ammesse=5306, non ammesse=2394, pendenti a fine periodo=318.

Totale istanze lavorate = 8.018 (già pendenti + iscritte).

Il Consiglio approva e manda all'Ufficio Patrocinio a spese dello Stato di provvedere all'invio della presente delibera alle competenti Autorità Giudiziarie e dispone la pubblicazione sul sito e la diffusione mediante i canali di comunicazione istituzionali.

(omissis)

- Il Consigliere Scialla riferisce sulla nota pervenuta il 7 gennaio 2021 dalla Fondazione Giuseppe Pera, relativa al Bando per una Borsa di Studio sugli strumenti di welfare aziendale, accompagnatoria di tutte le indicazioni dei requisiti e per la redazione della domanda da inviare entro il prossimo 31 gennaio 2021. La Borsa di Studio è dell'importo di Euro 5.000,00 ed è finalizzata all'analisi di fattibilità del ricorso a misure welfaristiche nelle aziende erogatrici di servizi pubblici, volta a finanziare una ricerca teorico-empirica (on the job) sul tema del rapporto tra contrattazione collettiva, retribuzione premiante e welfare aziendale.

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota dell'ASL Roma 1, pervenuta in data 11 gennaio 2021, con la quale trasmette l'Avviso pubblico per la formazione dell'albo aperto dei difensori dei dirigenti e dipendenti dell'ASL Roma 1 per l'affidamento di incarichi professionali di cui all'art. 67 CCNL 2016/2018 dell'Area Sanità, art. 25 CCNL accompagnatorio delle indicazioni necessarie per l'inoltro delle domande.

Il termine per la presentazione delle stesse è fissato al 31 gennaio 2021.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Alesii, esaminata la nota pervenuta e sentito il Consigliere Lubrano, delibera la pubblicazione sul sito istituzionale con delibera immediatamente esecutiva.

Approvazione del verbale n. 1 dell'adunanza del 7 gennaio 2021

- Il Consigliere Segretario Scialla invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere presente in sede ne è stata inserita copia o ne è stata inviata copia a mezzo pec prima dell'inizio dell'adunanza odierna ai Consiglieri in collegamento Meet.jit.si., il Consiglio approva il verbale n. 1 dell'adunanza del 7 gennaio 2021.

Pratiche disciplinari

- Il Consigliere Cerè all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, rimette l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma nei confronti dei seguenti Avvocati: (omissis).

Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Nesta, Caiafa, Mobrìci, Pontecorvo e Gentile, delibera di trasmettere gli esposti al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del Distretto della Corte di Appello di Roma, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21 febbraio 2014.

Il Consiglio dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

COMUNICAZIONE EX ART. 51 LEGGE 247/12

- Il Consigliere Cerè riferisce circa la comunicazione pervenuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma da parte del Sostituto Procuratore Dott. (omissis)i, ai sensi dell'art. 29 Lettera f della legge 247/12 nonché art. 51 c.3 legge 247/12 giunta in data 11 gennaio 2021 con la quale si informa l'Ordine degli Avvocati di Roma di avere esercitato l'azione penale nei confronti dell'Avv. (omissis) con la richiesta di rinvio a giudizio per gli artt. 110, 615 c 1 c.p.

Il Consigliere Cerè chiede che il Consiglio deliberi l'invio immediato della suddetta nota al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma per ogni adempimento consequenziale.

Il Consiglio approva, con delibera immediatamente esecutiva, inoltrando al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma la comunicazione pervenuta dalla Procura della Repubblica nei confronti dell'Avv. (omissis).

- Il Consigliere Minghelli propone di redigere un Regolamento o delle linee guida in tema di perquisizione negli studi legali.



Il Consiglio prende atto, riservandosi di decidere all'esito della presentazione della bozza di Regolamento da parte dei Consiglieri interessati.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera l'approvazione di quanto relazionato.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 58)

(omissis)

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni a domanda (n. 5)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 1)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 29)

(omissis)

Iscrizioni con Abilitazione (n. 1)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 5)

(omissis)

Abilitazioni (n. 6)

(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 2)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 3)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 1)

(omissis)

Compiute pratiche (n. 5)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 49) esoneri dalla formazione professionale continua



- Il Consigliere Nesta, Coordinatore del Centro Studi Formazione e Aggiornamento Professionale, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “D.M. 1 Ottobre 2020 n.163: Le specializzazioni forensi”, che si svolgerà il 27 gennaio 2021, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).

Modera e coordina: Avv. Paolo Nesta (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Centro Studi Formazione e Aggiornamento Professionale).

Introduce: Avv. Prof. Federica Federici (Foro di Roma – Università Federico II di Napoli).

Relatori: Prof. Avv. Alfonso Celotto (Ordinario Diritto Costituzionale Università degli Studi di Roma Tre), Avv. Saveria Mobrici (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Difensori d’Ufficio), Avv. Giorgio Leccisi, Avv. Maria Giovanna Ruo (Presidente AIAF Lazio), Avv. Vincenzo Comi (Presidente della Camera Penale di Roma), Avv. Francesco Storace (Presidente della Camera Civile di Roma), Avv. Enzo Morricco (Past President AGI), Avv. Fiorella D’Arpino (Presidente della Sezione Romana ONDIF), Avv. Gian Ettore Gassani (Presidente AMI).

Intervengono: Avv. Maria Agnino, Avv. Alessia Alesii, Avv. Lucilla Anastasio, Avv. Paolo Voltaggio, Enrico Lubrano, Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Conclude: Avv. Riccardo Bolognesi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Direttore della Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”).

Il Consigliere Nesta evidenzia che nel corso Convegno sarà trattato, in riferimento all’argomento delle Specializzazioni Forensi, anche il profilo deontologico.

Il Consiglio delibera la concessione di tre crediti deontologici.

- Il Consigliere Pontecorvo, Coordinatore del Dipartimento Comunicazioni, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “L’hacker nel faldone: privacy e criptazione dei dati nello studio legale”, che si svolgerà il 27 gennaio 2021, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduce e coordina: Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Dipartimento Comunicazioni).

Relatori: Avv. Alessandro Graziani (Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Dott. Oren Elimelech (Dati professionisti in Italia – Criptazione dei dati), Avv. Mario Valentini (DPO Ordine degli Avvocati di Roma), Dott. Manolo Cornacchia (Funzionario Visura).

Il Consigliere Nesta propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari e di un credito deontologico.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta.

- Il Consigliere Nesta -Coordinatore del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria- ed i Consiglieri Saveria Mobrici e Giorgia Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è pervenuta all’Ordine, in data 30 dicembre 2020, l’istanza dell’Avv. (omissis) con la quale si chiede il riconoscimento, ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento della formazione continua (così come approvato nell’adunanza del 12 dicembre 2019), della qualifica di “esperto in” nella materia relativa al “Diritto di Famiglia”.

I Consiglieri suindicati esprimono parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i requisiti previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della cennata istanza.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Nesta illustra la comunicazione sopraggiunta dagli Avvocati Francesco Scifo e Linda Corrias del Foro di Cagliari in data 13 gennaio 2021 i quali criticano il Consiglio per un



Convegno che si terrà il 20 gennaio 2021 relativo al Corso di Etica sulla vaccinazione: obbligo o facoltà?

In particolare, il Consigliere Nesta evidenzia il contenuto, fortemente critico, della comunicazione in questione, con particolare riferimento alle espressioni usate nei confronti degli organizzatori del Convegno in questione, i quali diffidano il Consiglio dal tenere il Convegno in questione.

Il Consigliere Cerè evidenzia come lo stesso titolo escluda l'adozione di una scelta preconcepita proprio perché si pone come interrogativo, sottolineando altresì come si tratti di argomenti di dibattito attualissimi.

Il Consigliere Voltaggio concorda con le osservazioni del Consigliere Cerè.

Il Consigliere Conti richiama concetti quali la libertà di pensiero e l'autodeterminazione ed invita a non recedere dall'organizzazione del Convegno.

Il Consigliere Galeani invita colui che sarà il moderatore del convegno a temperare anche le esigenze di coloro i quali hanno un pensiero critico in ordine alle vaccinazioni.

Il Consigliere Cesali propone di rispondere adeguatamente all'inopportuna nota dei Colleghi evidenziando come in Consiglio si trattino temi di attualità, garantendo il contraddittorio e senza preconcetti.

Il Presidente rileva che il Consiglio abbia pieno titolo per approfondire dal punto di vista giuridico, nell'ambito degli eventi formativi, i temi di attualità e che è stato e sarà sempre garantita la libertà di opinione ed il pluralismo informativo; dunque, ritiene infondate e ingenerose le critiche sollevate da colleghi evidentemente male informati.

Il Consiglio delibera di proseguire nell'attività di formazione, garantendo come di consueto la libertà di espressione dei relatori ed il pluralismo delle opinioni giuridiche, rigettando ogni ipotesi di tesi preconstituita ed invitando gli esponenti a meglio verificare la veridicità delle considerazioni indicate nella nota, suggerendo altresì agli stessi, comunque, di utilizzare un linguaggio più consono nel rapportarsi con chiunque e, in particolare, con le Istituzioni Forensi.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Mobrìci e Celletti, procede all'esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 131) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 33) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio

- Su relazione del Consigliere Scialla, esaminate le domande presentate dai richiedenti, il Consiglio in conformità del Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 maggio 2015 delibera di trasmettere al C.N.F. il relativo parere circa la permanenza, l'inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei difensori di ufficio.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Canale comunica che in applicazione al Piano Mobilità dell'Ordine Avvocati ed al fine di incentivare una mobilità alternativa soprattutto in periodo di pandemia, sono state installate da Roma Capitale le prime rastrelliere in prossimità degli uffici della Cassazione in Piazza Cavour e della Procura della Repubblica in Via Golametto, al Tribunale Civile di Roma Viale Giulio Cesare 54b e Giudice di Pace Civile in Via Teulada, mentre in Viale Giulio Cesare tra le

fermate della metro Lepanto ed Ottaviano sono state installate delle colonnine di ricarica elettrica Enel X. Sono in fase di completamento le istruttorie per le installazioni di ulteriori rastrelliere innanzi al Giudice di Pace Penale, Via Gregorio VII 122 ed all'Organismo di Mediazione in Via Attilio Regolo.

L'emergenza Covid -19 ha reso indispensabile l'approccio ad una mobilità diversa e la Giunta capitolina ha approvato nel mese di maggio 2020 il primo piano straordinario per l'istituzione e la realizzazione di 150 chilometri di nuovi percorsi ciclabili transitori, sulle principali vie della città e su altri itinerari "strategici", per incentivare la mobilità attiva e sostenibile nella Fase 2 dell'emergenza sanitaria.

Tra queste nei pressi dei Tribunali, che agevolano il raggiungimento degli stessi, sono state create la pista ciclabile transitoria lungo Via Gregorio VII (da piazza dei Giureconsulti a Ponte Principe Amedeo), lungo viale delle Milizie (da Via Lepanto a Ponte Matteotti) sul lungotevere Sinistro a nord di Roma, da Via Luisa di Savoia a Ponte Milvio.

Sempre con Roma Capitale è stata stipulata una nuova convenzione con il Car Sharing Roma che riconosce in via esclusiva agli iscritti dell'Ordine Avvocati Roma l'applicazione della tariffazione oraria festiva/notturna anche per la validità feriale diurna, nonché l'applicazione della tariffa chilometrica ridotta (oggi prevista al superamento del 150mo km) sin dal primo chilometro (sconto complessivo al 40% della tariffa ordinaria). L'Avvocato una volta iscritto al servizio, per usufruire della tariffa citata, dovrà inviare una mail al Mobility Manager dell'Ordine Avvocati, Consigliere Carla Canale, che certificherà a carsharing@romamobilita.it la veridicità dei dati. Altre convenzioni verranno rinnovate con diverse condizioni nelle proprie settimane e ve ne verrà data ampia comunicazione.

Il poter utilizzare un veicolo di cui non si è proprietari consentirà di risparmiare i costi di bollo, assicurazione, carburante e manutenzione e da la possibilità di circolare nelle corsie preferenziali in cui transitano mezzi di trasporto pubblico e taxi/ncc (unico Car Sharing a Roma a cui è riconosciuto questo vantaggio); accedere nelle Zone a Traffico Limitato di Roma (con l'eccezione della ZTL Al Tridente) godere di sosta gratuita nelle aree tariffate (cosiddette strisce blu) e di sosta gratuita nei parcheggi di scambio con le metropolitane, nonché la possibilità di circolazione nelle giornate di blocco del traffico

Il Consigliere Canale chiede al Consiglio che di quanto sopra siano informati gli iscritti con la Newsletter e ne venga data notizia sul sito ufficiale dell'Ordine.

Il Consigliere Celletti chiede delucidazioni in ordine alla verifica delle richieste ed il Consigliere Canale illustra la modalità di controllo.

Il Consigliere Galeani ricorda che si sta occupando della vicenda legata alla presente e relativa al problema legato ad una pista ciclabile che aveva eliminato alcuni parcheggi, avendo provveduto ad aver raccolto informazioni sul punto e di aver interloquuto con il Consigliere Canale.

Il Consiglio approva e dispone la pubblicazione sul sito e la diffusione a mezzo della informativa settimanale agli iscritti.

- Il Consigliere Conti comunica che la Società Jailbook srls svolge da tempo il servizio mail in molti Istituti Penitenziari, consentendo in tal modo ai detenuti di poter inviare mail ai propri legali. Tale servizio viene erogato a fronte del pagamento a carico dei detenuti e salvo presenza di fondi economici sul loro conto. In considerazione della funzionalità del servizio e della sua oggettiva utilità, ritenendo utile consentire anche agli Avvocati di poter contattare e comunicare con lo stesso mezzo mail con i propri assistiti, si ritiene utile aderire alla proposta pervenuta che consente agli Avvocati di usufruire del servizio previa sottoscrizione dell'abbonamento.

Si distribuisce la documentazione pervenuta dalla Società Jailbook srls.

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito e la diffusione a mezzo della informativa settimanale agli iscritti.

- Il Consigliere Celletti fa presente che, a seguito di richiesta all'ufficio amministrazione, è stata informata che nel 2020 solamente n. 64 colleghe hanno richiesto ed ottenuto la riduzione della quota annuale di iscrizione all'Ordine degli Avvocati, con un impegno di spesa indicativo di circa 5.000,00 Euro. Considerata la minima rilevanza economica, rispetto al bilancio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il Consigliere Celletti propone di favorire le colleghe neo mamme che abbiano figli minori sino all'età di tre anni, compiuti nell'anno 2021, attraverso il riconoscimento anche per loro della riduzione al 50% del contributo. I Consiglieri Cerè e Galeani si associano.

Il Consigliere Tesoriere Graziani interviene riferendo che, con il Presidente Galletti, era già allo studio l'allargamento del beneficio per tutti i primi 5 anni dalla nascita della prole, al fine di sostenere le maternità e le famiglie delle Colleghe sino alla conclusione del ciclo prescolare. Il Consigliere Tesoriere Graziani segnala, tuttavia, che le cifre riferite dal Consigliere Celletti non sono né precise, né definitive, dal momento che non tutte le Colleghe hanno fatto pervenire la necessaria istanza di rimborso per conseguire il beneficio (ad esempio, si consideri il caso delle Colleghe che già avevano versato la contribuzione a tempo debito e che poi hanno partorito negli ultimi giorni dell'anno trascorso). Poiché l'iniziativa avviata dal Consiglio nello scorso anno è stata intrapresa in via sperimentale e necessita che il correlativo impatto economico venga considerato nella sua consistenza definitiva, il Consigliere Tesoriere Graziani si riserva di riferire in una prossima adunanza, nella speranza che possano effettivamente sussistere le condizioni per assicurare alle Colleghe la migliore fruizione del beneficio.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Celletti evidenzia di essere venuta a conoscenza di una comunicazione sottoscritta dal Presidente della Camera Penale di Roma, diretta al Direttore della Casa Circondariale di Regina Coeli, con la quale, in ragione della chiusura del secondo braccio, per l'esistenza di detenuti contagiati dal Covid 19, chiede il ripristino, in sicurezza, dei colloqui interrotti, per le misure di isolamento adottate, tra detenuti e difensori. Il Presidente della Camera Penale chiede inoltre di conoscere il numero dei contagiati, le misure adottate per il contenimento del virus e dove previsto il programma vaccinale all'interno del carcere.

Il Consigliere Celletti, considerato quanto sopra, chiede se il Consiglio dell'Ordine è a conoscenza di tale situazione, se e come si è eventualmente attivato al fine di garantire, in totale sicurezza, l'incolumità personale ed il regolare svolgimento dell'attività professionale dei colleghi.

Il Consiglio delega il Consigliere Conti ad approfondire i fatti e riferire successivamente in Consiglio.

- Il Consigliere Celletti è venuto a conoscenza di un convegno organizzato dall'associazione Movimento Forense, a Roma, dal titolo: "il titolo esecutivo telematico, prospettive, opportunità e limiti", che si terrà il 13 gennaio 2021, dalle ore 14,30 alle ore 16,30, webinar gratuito, su piattaforma di videoconferenza, accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Latina, con l'attribuzione di un credito formativo ordinario ed uno di natura obbligatoria.

Il Consigliere Celletti chiede al Consiglio:

1. se l'accreditamento per un evento in videoconferenza, richiesto da un'Associazione Forense, non riconosciuta dal Consiglio Nazionale Forense, possa essere concesso da un Consiglio dell'Ordine, in luogo del Consiglio Nazionale Forense;
2. se essendo stato riconosciuto dall'Ordine degli Avvocati di Latina, un credito formativo di natura obbligatoria, tra i relatori non debba comparire uno dei soggetti deputati dal Regolamento del Consiglio Nazionale Forense a trattare la materia deontologica, disciplinare, previdenziale od assistenziale. Dalla locandina si evince che i soggetti eventualmente legittimati parteciperanno ad

un confronto e dibattito, ma non sono inseriti quali relatori né è possibile desumerne gli eventuali spunti argomentativi non essendo stati inseriti i titoli delle materie trattate.

Il Consigliere Celletti inoltre evidenzia che il medesimo convegno sarà “replicato” su piattaforma webinar in data 15 gennaio 2021 e 17 febbraio 2021, dalle ore 14.30 alle 16.30 e chiede al Consiglio: se un’associazione privata che svolge attività di aggiornamento e/o formazione a favore dei colleghi abbia il potere di riconoscere crediti formativi “replicando” (mediante riproposizione ovvero, registrazione) via FAD un convegno che è stato accreditato, senza riproporre alcuna istanza di ulteriore accreditamento agli organi competenti.

Il Consigliere Celletti richiede un chiarimento affinché tutte le Associazioni che si dedicano in modo continuativo a favore dei colleghi, offrendo una competente offerta formativa, possano trovare uguale trattamento, senza violare la normativa vigente e le espresse disposizioni regolamentari del Consiglio Nazionale Forense.

Il Consigliere Cesali ringrazia il Consigliere Celletti per l’attenzione che riserva al Movimento Forense e riferisce di aver partecipato al predetto Convegno unitamente ad altri Consiglieri di altri Fori, ad un ex Consigliere ed al Commissario dell’Ordine degli Avvocati di Latina. Nel corso del Convegno, che affrontava un tema molto interessante e di estrema novità ed a cui hanno partecipato centinaia di Colleghi, sono stati trattati anche da questo Consigliere, diversi argomenti Deontologici. Per quanto riguarda l’accredito è stato ritualmente seguito l’iter presso il competente organismo territoriale, la replica del Convegno, che avverrà in diretta, è stata ritualmente accreditata ed è stata necessaria vista la grande adesione di Colleghe e Colleghi. Il Consigliere Cesali rileva come altri Fori in Italia concedono l’accredito per eventi da remoto per venire incontro alle esigenze degli Avvocati. A tal riguardo il Consigliere Cesali rammenta che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha formulato apposito quesito al Consiglio Nazionale Forense proprio nel corso di una recente adunanza a cui però non rammenta se il Consigliere Celletti fosse presente.

Il Consigliere Celletti replica ritenendo che la procedura seguita non sia regolare. I Consiglieri Cerè e Galeani si associano.

Il Presidente propone di sollecitare la risposta del Consiglio Nazionale Forense in ordine al quesito.

Il Consiglio approva la proposta del Presidente, mandando alla segreteria per sollecitare la risposta al quesito ed auspicando l’estensione al Consiglio della possibilità di autorizzare i crediti formativi ai seminari che si svolgono da remoto rivolti agli iscritti romani.

- Il Consigliere Celletti comunica di aver ricevuto e mail del collega Avv. (omissis) del seguente tenore: “... ho depositato tre istanze affinché, in tre procedimenti estinti ex art. 309 c.p.c., il Giudice ordinasse la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. In riferimento ai primi due procedimenti, i miei clienti, infatti, continuavano (e continuano tuttora) a trovare detta formalità nella Crif. Ironia della sorte, finora il Tribunale ha evaso soltanto il terzo procedimento (quello la cui trascrizione, fortunatamente, mai è stata riportata nella Crif). Poiché è dibattuto, in giurisprudenza, che l’istanza debba essere fatta sotto forma di istanza di correzione di errore materiale, ho inizialmente depositato un’istanza generica. Successivamente, dacché nel terzo procedimento il Tribunale ha automaticamente convertito l’istanza generica in istanza di correzione errore materiale, ho depositato una nuova istanza, stavolta di correzione, anche nei primi due procedimenti, ove sono ancora in attesa di riscontro. Ti riporto i dati dei procedimenti:

(omissis)

Per quanto occorrer possa, Ti segnalo, infine, che il 28/9/20 ho depositato anche una istanza di rimessione in termini in un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (R.G. (omissis), la cui notifica si era perfezionata erroneamente ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (da indagini successive, infatti, era emerso che il debitore si era, in realtà, trasferito). Anche qui, nessuna risposta. Avv. (omissis)”.



Il Consigliere Celletti chiede che i Consiglieri responsabili intervengano affinché possano risolvere le succitate problematiche.

Il Consiglio delega il Consigliere Celletti ad approfondire e riferire in Consiglio.

- Il Consigliere Celletti vista la convenzione della Cassa Forense con il Ministero della Giustizia che permette di utilizzare gratuitamente il servizio di Informatica Giuridica del CED della Cassazione, fa presente che molti colleghi stanno sollecitando la trasmissione delle credenziali di accesso. Pertanto, il Consigliere Celletti chiede che il Consiglio solleciti all'ente previdenziale forense l'invio dei dati necessari per usufruire della suddetta convenzione.

Il Consiglio prende atto, disponendo di trasmettere la delibera ai Consiglieri di Cassa Forense eletti nel Foro capitolino, invitandoli ad approfondire i fatti, riferendo successivamente al Consiglio con nota scritta.

- Il Consigliere Mobrìci, come da delega Consiliare del 15 ottobre 2020 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, unitamente ai membri della Commissione Diritti Umani e dei Cittadini Comunitari e degli Stranieri, Avv.ti (omissis), ha svolto un'istruttoria a seguito di esplicita segnalazione pervenuta in data 29 settembre 2020, al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, dall'Avv. (omissis), Presidente dell'associazione Coalizione Italiana Libertà e Diritti civili - CILD, relativamente alla pratica, oramai diffusa e consolidata, da parte di taluni degli Avvocati iscritti alle liste dei difensori di ufficio disponibili ad assumere il turno per le convalide ed espulsioni presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio di Ponte Galeria, verificata anche nell'interlocuzione informale con alcuni rappresentanti dei Giudici di Pace, di non presentarsi in occasione del turno e di venire regolarmente sostituiti con "*delega orale*" da colleghi presenti in loco, anziché darne preventivo e tempestivo avviso al Consiglio dell'Ordine stesso che da tempo meritevolmente ha invece predisposto la presenza di un difensore supplente per casi del genere.

Al fine di superare ogni situazione di evetuale irregolarità che sino ad oggi è stata constatata dagli Avvocati in turnazione, si desidera proporre per salvaguardare la tutela dei medesimi, anche nella loro funzione di Avvocati difensori d'ufficio, desiderosi di svolgere il proprio operato secondo l'etica e competenza (artt. 12 e 14 del Codice deontologico), quanto segue.

Il Consiglio, mutuando l'esperienza positiva di quanto avviene per la gestione dei turni dei difensori di ufficio presso il Tribunale Penale, verifichi esso stesso o deleghi un'Associazione forense dallo stesso individuata secondo i criteri che il Consiglio riterrà più opportuni, un'attività di controllo e verifica della effettività della presenza dei difensori iscritti alle liste dei difensori di ufficio disponibili ad assumere le difese per il turno di convalida ed espulsioni sia presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio di Ponte Galeria che presso la competente aula del Tribunale Civile di Roma.

Il Consiglio dovrà, dunque, mantenere l'attuale servizio di creazione delle liste oggetto di interesse e altresì provvedere alla tempestiva comunicazione delle stesse al competente indirizzo di posta elettronica certificata della Questura – Ufficio Immigrazione, presso il Centro di Permanenza e Rimpatri di Ponte Galeria, nonché della competente cancelleria della sezione del Tribunale Civile di Roma, unitamente anche alla pubblicazione sul sito del Consiglio stesso.

Il controllo dovrebbe ridurre il rischio del ricorso costante alla delega orale, consentendo al difensore sostituto di turno di svolgere la propria funzione. Inoltre, attuando quanto sopra, si dovrebbe assistere ad una riduzione del fenomeno da parte di quei colleghi "delegati".

La *Sent. 57832/2019* della Suprema Corte di Cassazione, per quanto abbia *de facto* abrogato gli art. 15 disp. prel. cod. civ. e 9 del R.D.L.1578/1933, mantiene la ratio della tutela degli interessi dell'imputato, ed assicura a quest'ultimo la migliore difesa possibile in caso di mancanza/assenza dell'Avvocato di fiducia, in quanto il difensore delegato viene investito dopo essere stato

debitamente informato sulla causa, cosa che potrebbe non accadere quando il difensore viene nominato d'ufficio.

Si propone, che il controllo della effettività delle sottoscrizioni delle presenze dei difensori di ufficio, avvenga attraverso il Consiglio o una associazione delegata:

- A) Con una periodicità settimanale e con la presenza di uno o più delegati della medesima, il cui nominativo verrà comunicato al Consiglio di volta in volta dall'Associazione e dal Consiglio ai competenti organi del Centro di Permanenza e Rimpatrio o della cancelleria della sezione competente del Tribunale Civile;

- B) Si reiteri senza verificabile periodicità presso le medesime sedi al fine di poter verificare anche in presenza il corretto svolgimento del turno.

Si propone, altresì che:

- il Consiglio o l'Associazione, verificato che un difensore iscritto alla pertinente lista non abbia presenziato in occasione del proprio turno per più di due volte senza averne data tempestiva e motivata comunicazione al Consiglio dell'Ordine, al fine di allertare il sostituto di cui alla lista, venga indicato al Consiglio affinché prenda in considerazione la possibilità di sospendere l'Avvocato della turnazione, chiamatolo preventivamente a rendere chiarimenti, il difensore in questione, compatibilmente con le disposizioni del Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Scialla ed il Consigliere Mobrìci a valutare le modalità più opportune per ovviare al problema, riferendo successivamente in Consiglio.

- Il Consigliere Cesali segnala che in data 11 gennaio u.s., alle ore 9.00, in Tribunale Penale aula 22, sez IX, Giudice Egidi, si è verificato un assembramento (Avvocati e cittadini) causato dalla mancata notifica da parte della cancelleria di un provvedimento di rinvio di gran parte delle cause, proprio con la motivazione di evitare l'assembramento.

Il Consigliere Cesali chiede che l'Ordine di Roma, attraverso il Consigliere delegato, evidenzi tale episodio ed inviti "chi di competenza" a prestare massima attenzione agli adempimenti in questo periodo particolarmente delicato.

Il Consiglio prende atto e dispone l'invio della presente delibera al Presidente del Tribunale.

STRUTTURA DEONTOLOGICA - PARERI

Pratica n (omissis) - Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis), con richiesta protocollata in data 30 novembre 2020 (prot.n. (omissis)), ha formulato istanza di parere deontologico in relazione alla possibilità di testimoniare in un procedimento penale per il reato di furto.

Il richiedente ha assistito alcuni eredi in una controversia ereditaria e "*nell'accedere ai beni si è scoperto che mancavano dei gioielli. Una delle controparti ha fatto una denuncia di furto*". L'istante, che è stato citato come testimone, è a conoscenza di circostanze rilevanti che "sono favorevoli" ai propri assistiti.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale coordinatrice del dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

Preliminarmente si rappresenta che – considerato *il tenore letterale e la genericità della richiesta* – non è dato comprendere alcuni elementi fattuali necessari per esprimere un parere al quesito: se la testimonianza che dovrà rendere l'avvocato ha ad oggetto "*circostanza apprese nell'esercizio della propria attività professionale*" (in particolare, "le circostanze favorevoli" ai propri assistiti), se i soggetti assistiti nell'originaria controversia in materia civile siano parti processuali (imputati o persone offese) e se l'istante svolga anche il ruolo di difensore nel processo penale.

In ogni caso si ritiene di offrire un quadro della giurisprudenza e della normativa di riferimento che può essere utile al collega per orientarsi nella materia.

La normativa sulla testimonianza dell'avvocato, disciplinata, in ambito deontologico, dall'art.51 c.d.f., e, in sede processuale, dall'art.200 c.p.p ha come ratio la tutela della riservatezza e del segreto professionale previsti dagli artt. 13, 28 c.d.f. e dall'art 6. L.247/2012 (legge professionale). Peraltro, la violazione del segreto professionale è sanzionata dall'art 622 c.p.

La disciplina deontologica citata è il faro che deve orientare la scelta dell'istante, in quanto delinea i confini della testimonianza dell'avvocato che ha come elemento comune il dovere di astenersi *“salvo caso eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti”*(art 51 comma 1 c.d.f.).

E' utile, ai fini di una valutazione sulla possibilità di testimoniare da parte dell'avvocato, richiamare il contenuto di cui al comma 4 dell'art. 28 c.d.f., che prevede i casi in cui è consentito derogare al dovere di mantenere il segreto professionale, nonché l'art 51 comma 3 c.d.f. che indica la necessità, nel caso si intenda testimoniare, di *“non assumere il mandato o rinunciarvi”* per evitare di ricoprire due ruoli (testimone e avvocato) nel medesimo processo.

Si portano all'attenzione dell'istante tre orientamenti giurisprudenziali, uno del Consiglio Nazionale Forense (130/11 R.G. – 172/13 RD) e, due, della Corte Costituzionale (ordinanza n.433/2001 e sentenza 8 aprile 1997 n.87), più volte richiamati in precedenti pareri di questa Commissione che, pur partendo da prospettive giuridiche differenti, pervengono alla medesima conclusione.

La sentenza emessa dal Consiglio Nazionale Forense (130/11 R.G. -172/13 RD), seppure riferita alla normativa di cui all'art. 58 previgente, specifica alcuni principi che, con i dovuti adeguamenti del testo vigente, sono assimilabili al caso in oggetto. La sentenza afferma che *“il rapporto tra il ruolo di difensore e quello di testimone non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti, ma va contestualizzato e valutato, caso per caso, non trattandosi di incompatibilità assoluta e rilevando esclusivamente sotto il profilo deontologico e non processuale. I principi, cui il divieto è preposto, devono ricercarsi nella necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è obbligato ad attenersi nell'attività di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale. Il divieto, inoltre, non può che operare nel medesimo processo che vede l'avvocato svolgere l'ufficio di difensore, ruolo che è obbligato a dismettere nel momento in cui decide di avvalersi della facoltà di rendere testimonianza e precedentemente alla sua escussione, al fine di evitare la commistione dei ruoli stessi. In altre parole l'avvocato non può trovarsi contemporaneamente a rivestire i due ruoli nel medesimo processo. Nulla invece la norma dice, e può dire, in relazione all'eventuale testimonianza da rendersi in procedimento diverso da quello nel quale si è difensore, non essendo in grado certamente di vietare in senso assoluto il diritto-dovere del cittadino comune, seppure avvocato, di rendere testimonianza e prevedendo il solo correttivo del potersi avvalere del vincolo del segreto professionale per sottrarsi”* (si veda testo integrale sul sito CNF nella parte relativa alla Giurisprudenza).

Dello stesso tenore, ma con specifico riferimento alla normativa processuale, è l'ordinanza emessa dalla Corte Costituzionale (ordinanza Corte Cost. 21 dicembre 2001 n. 433 - sentenza Corte Cost. n. 215 del 1997) chiamata a pronunciarsi sull'illegittimità costituzionale dell'art. 197, comma 1, lett. d), c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24, comma 2, e 111, comma 1, Cost. nella parte in cui l'articolo richiamato del codice di rito non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di testimone e il ruolo del difensore nell'ambito del medesimo procedimento. La Corte, nel ritenere manifestamente infondata la questione di costituzionalità, sul presupposto dell'assoluta diversità tra la posizione del PM, del Giudice o dei loro ausiliari rispetto al ruolo del difensore, ha affermato che rispetto alle altre figure processuali, non è possibile ravvisare una inconciliabilità assoluta in riferimento al ruolo del

difensore, la cui posizione può assumere rilevanza unicamente in termini di incompatibilità alternativa, e in ogni caso alla sfera deontologica. Inoltre, la Corte ha rilevato che *"il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio di testimone non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti all'interno del codice" ma trova la sua naturale collocazione nella sfera delle regole deontologiche, alle quali, per la loro stessa struttura e funzione, spetta di individuare, a seconda delle varie concrete situazioni, in quali casi il munus difensivo non possa conciliarsi con l'ufficio di testimone; che tale impostazione non è contraddetta dalla nuova causa di incompatibilità con l'ufficio di testimone introdotta dall'art.3 della Legge 7 dicembre 2000, n.397, nell'art. 197 comma 1 lettera d) c.p.p., posto che l'incompatibilità è limitata all'ipotesi in cui il difensore abbia svolto attività di investigazione difensiva; che l'incongruità del tertium comparationis indicato dal giudice a quo e la naturale collocazione dei rapporti tra la funzione del difensore e l'ufficio del testimone nella sfera delle regole deontologiche rendono dunque privo di consistenza il denunciato contrasto dell'art.197, comma 1, lettera d) c.p.p. con gli artt.3,24 e 11 Cost."*.

Tale ordinanza si pone sulla scia di altra fondamentale pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza 8 aprile 1997, n. 87), che analizzando la possibilità di estendere, anche ai praticanti, la facoltà dell'avvocato di astenersi dal testimoniare, per ragioni del proprio ufficio, ha indicato quale debba essere l'interpretazione a cui ci si deve attenere ai fini di valutare i casi di possibile astensione: *"La complessiva disciplina normativa del segreto di chi esercita la professione forense e della correlativa facoltà di astenersi dal deporre, quale testimone in giudizio, su quanto conosciuto nell'esercizio di tale professione si ispira ad un principio che, nel suo contenuto essenziale, è risalente nel tempo. Questa disciplina risponde all'esigenza di assicurare una difesa tecnica, basata sulla conoscenza di fatti e situazioni, non condizionata dalla obbligatoria trasferibilità di tale conoscenza nel giudizio, attraverso la testimonianza di chi professionalmente svolge una tipica attività difensiva. La facoltà di astensione dalla testimonianza in giudizio presuppone la sussistenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo. Il primo, riferito alla condizione di avvocato di chi è chiamato a testimoniare, consiste nell'essere la persona professionalmente abilitata ad assumere la difesa della parte in giudizio. Il secondo requisito è riferito all'oggetto della deposizione, che deve concernere circostanze conosciute per ragione del proprio ministero difensivo o all'attività professionale, situazione questa che può essere oggetto di verifica da parte del giudice. L'esenzione dal dovere di testimoniare non è, dunque, diretta ad assicurare una condizione di privilegio personale a chi esercita una determinata professione. Essa è, invece, destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa, consentendo che ad un difensore tecnico possano, senza alcuna remora, essere resi noti fatti e circostanze la cui conoscenza è necessaria o utile per l'esercizio di un efficace ministero difensivo. Da questo punto di vista la facoltà di astensione dell'avvocato non costituisce un'eccezione alla regola generale dell'obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale. Il legislatore, disciplinando la facoltà di astensione degli avvocati, ha operato, nel processo, un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza e il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della professione. L'ampiezza della facoltà di astensione dei testimoni deve essere interpretata nell'ambito delle finalità proprie di tale bilanciamento. La protezione del segreto professionale, assume carattere oggettivo, essendo destinata a tutelare le attività inerenti alla difesa e non l'interesse soggettivo del professionista"*

In tale ottica, nella prospettazione del caso, l'elemento più significativo è costituito dalla circostanza che le dichiarazioni oggetto dell'esame testimoniale *"sono favorevoli"* all'assistito e ciò solleva l'avvocato dall'angoscioso dilemma di nuocere, eventualmente e potenzialmente, alla parte precedentemente assistita che è ben consapevole che l'avvocato- testimone, come qualsiasi comune cittadino, è obbligato a dire la verità.

Pertanto, delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, in merito alle circostanze su cui verte la testimonianza, l'Avvocato dovrà attenersi ai principi deontologici esplicitati e, qualora l'Avvocato assuma la veste di testimone, nell'eventuale contrasto tra l'interesse della parte precedentemente assistita e l'obbligo di dire la verità dovrà ovviamente prevalere quest'ultimo.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico in merito alla liceità deontologica della coesistenza tra lo *status* di Avvocato e l'assunzione della qualifica, ed il relativo esercizio, di dirigente scolastico in una scuola paritaria con sede nel medesimo luogo dove ha sede lo studio professionale del Collega.

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Ceré, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

L'iscrizione all'Albo degli Avvocati comporta il possesso, in capo del richiedente, di una serie di requisiti da una parte, ed il controllo da parte dell'Ordine degli Avvocati dell'effettiva presenza, continuata nel tempo, dei suddetti requisiti.

I requisiti richiesti ed il relativo "controllo" ordinistico sono volti a garantire l'indipendenza e l'autonomia degli Avvocati in quanto liberi professionisti con la funzione, costituzionalmente garantita, di assicurare al cittadino l'effettività del diritto di difesa precisando, qualora ve ne fosse bisogno, che i suddetti, nell'esercizio della loro funzione, sono subordinati esclusivamente alla legge e alle regole deontologiche e che l'esercizio dell'attività deve essere svolto, da tutti, con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza.

In linea generale, pertanto, l'esercizio della professione forense è incompatibile con tutte le attività "subordinate" le quali, evidentemente, minerebbero nel profondo il fondamentale principio di indipendenza dell'Avvocato.

Una delle pochissime deroghe alle incompatibilità – già previste dall'art. 3 del Regio Decreto 27 novembre 1933, n. 1578 ed oggi ribadita dall'art. 19 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 – risiede nella compatibilità della professione di Avvocato con "*l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici*".

Il problema della compatibilità potrebbe non riguardare gli avvocati iscritti all'albo già alla data di entrata in vigore della nuova Legge professionale (2 febbraio 2013), per i quali potrebbe continuare ad applicarsi, invece, la previsione di cui all'articolo 3, comma 4, del R.D. n. 1578/1933; in questo scenario pertanto, l'avvocato esercente anche la qualifica di docente, iscritto all'albo prima del 2 febbraio 2013, potrebbe continuare ad esercitare la professione di Avvocato pur non insegnando discipline giuridiche.

Al netto delle suddette considerazioni l'Avvocato esercente la qualifica di docente è tenuto, in ogni caso, a rispettare due importanti vincoli: quello di non assumere il patrocinio legale in controversie nelle quali sia parte l'amministrazione scolastica ed il divieto di assumere incarichi professionali che siano conferiti dall'amministrazione.

Il panorama fin qui descritto cambia radicalmente qualora l'Avvocato esercente anche il ruolo di docente, abbia intenzione di frequentare il corso-concorso indetto dal MIUR per il reclutamento dei Dirigenti scolastici e superarlo con esito positivo.

Il Dirigente scolastico spogliandosi del ruolo di docente assume, come stabilito dall'art. 25 del D.Lgs 165/2001, la qualifica di Dirigente – *ergo* dipendente – con funzioni di rappresentanza e gestione dell'istituzione scolastica che è chiamato a dirigere.

Il Dirigente scolastico risponde della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane e dei risultati del servizio offerto dall'istituto scolastico – organizza l'attività scolastica secondo

criteri di efficienza ed efficacia formative – ed è dotato di una serie di autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane.

Le summenzionate considerazioni effettuate per il Dirigente scolastico sembrano trovare applicazione anche all'interno della scuola paritaria la quale può essere definita come una realtà scolastica non statale che, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, proponga un'offerta formativa coerente con quella normativamente disciplinata.

In questo panorama formativo tuttavia il soggetto avente la rappresentanza dell'istituto - al pari del Dirigente scolastico - è il Coordinatore delle attività educative e didattiche; figura questa, nella scuola paritaria, direttamente designata dal gestore dell'istituto che, sotto la propria responsabilità, si avvale di personale con cittadinanza italiana o di paese membro dell'Unione Europea, munito di esperienza e competenza didattico-pedagogica adeguata.

Il nominativo ed i titoli professionali del Coordinatore designato dovrebbero poi essere segnalati all'Ufficio scolastico regionale unitamente a una fotocopia del documento di riconoscimento.

In questo panorama, pertanto, al di là delle qualifiche dovute al tipo di istituto preso il quale si svolge l'incarico, le posizioni di Dirigente scolastico o di Coordinatore delle attività educative e didattiche, non sembrano affatto compatibili con l'esercizio della professione forense, indipendentemente appunto dalla sede e dalla natura "paritaria" dell'istituto presso il quale si assume la relativa carica.

Per quanto sopra, il Consiglio

Ritiene

che l'istante, avuto riguardo alla normativa richiamata, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis) con richiesta di parere deontologico, pervenuta in data 20 ottobre 2020, ha rappresentato:

- di aver assistito due clienti in una procedura di voluntary disclosure, definita con l'espletamento dei relativi incombenzi;
- di essere stato contattato da altro collega "per conto di un soggetto terzo in qualità di coerede dei predetti assistiti al fine di acquisire documentazione che in parte riguardava il de cuius pur essendo la stessa documentazione a disposizione presso l'Amministrazione finanziaria";
- di aver opposto al collega il proprio dovere di riservatezza, in mancanza di consenso dei propri assistiti, nel rilasciare a terzi estranei documentazione;
- che la documentazione richiestagli può essere comunque autonomamente reperita dagli interessati tramite accesso agli atti presso l'Agenzia delle Entrate.

Premesso quanto sopra, l'Avv. (omissis) ha chiesto se un Avvocato, al quale venga fatta richiesta da parte di un soggetto estraneo al rapporto professionale, sia tenuto a consegnare la documentazione inerente il proprio rapporto professionale in assenza di autorizzazione espressa dei propri assistiti, qualora peraltro sussista la possibilità (per qualsiasi soggetto terzo legittimato) di acquisire la medesima documentazione depositata presso la Pubblica Amministrazione.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

Osserva

In tema di segreto professionale e riservatezza l'avvocato è senz'altro tenuto ad osservare gli obblighi imposti

- dalla legge professionale (art. 6 - "Segreto Professionale"): 1. L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo

riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale. (omissis);

- dall'art. 13 del Codice Deontologico (Dovere di segretezza e riservatezza): L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali;
- dall'art. 28 del Codice Deontologico (Riserbo e segreto professionale): 1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. 2. L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato. (omissis) 4. È consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria: a) per lo svolgimento dell'attività di difesa; b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità; c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra Avvocato e cliente o parte assistita; d) nell'ambito di una procedura disciplinare. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato. (omissis).

Il Codice Deontologico degli Avvocati Europei, all'art. 2.3 individua nel segreto professionale uno tra gli elementi cardine della professione forense, qualificandolo come un diritto e dovere dell'avvocato: "E' nella natura stessa della funzione dell'Avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni riservate. Senza la garanzia della riservatezza, non può esservi fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primario dell'Avvocato. L'obbligo dell'Avvocato di rispettare il segreto professionale è volto a tutelare sia gli interessi dell'amministrazione della giustizia che quelli del cliente. E' per questo che gode di una speciale protezione da parte dello Stato. L'Avvocato deve mantenere il segreto su tutte le informazioni riservate di cui venga a conoscenza nell'ambito della sua attività professionale. Tale obbligo di riservatezza non ha limiti di tempo. L'Avvocato deve esigere il rispetto del segreto professionale dai suoi dipendenti e da chiunque collabori con lui nell'esercizio della sua attività professionale”.

Alla luce del complesso delle norme sopra citate e con riferimento alla vicenda illustrata dal richiedente, indipendentemente dalla disponibilità o meno della documentazione e delle informazioni, oggetto di richiesta da parte del soggetto terzo, presso la pubblica amministrazione, non sussiste alcuna deroga ai doveri sanciti dalla normativa sopra richiamata al di fuori dei casi espressamente dettati dall'art. 28, comma quarto, CDF, che, nella specie, non paiono ricorrere. Peraltro la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense ha costantemente ricordato l'obbligatorietà dei principi testè richiamati: il dovere di segretezza e riservatezza non cessa alla conclusione dell'incarico ma persiste anche dopo la conclusione dello stesso (CNF 25 febbraio 2020, n. 37; 31 dicembre 2016, n. 395); il professionista è tenuto a mantenere il segreto ed il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. Elementi del relativo illecito disciplinare sono quindi, da un lato, l'esistenza di un mandato professionale tra cliente e professionista e, dall'altro, che le notizie siano state riferite dal proprio assistito in funzione del mandato ricevuto (CNF 16 luglio 2019 n. 60; 14 luglio 2016, n. 203); la deontologia forense ha uno dei suoi pilastri fondamentali nella tutela della riservatezza del rapporto avvocato – cliente, che impone al primo il vincolo di tenere riservata la stessa esistenza del rapporto, con particolare riguardo alla trattazione/esternazione dell'oggetto del mandato difensivo (CNF 23 luglio 2013, n. 130).



La segretezza e la riservatezza rivestono importanza tale da essere oggetto di particolare tutela finanche in tema di testimonianza dell'Avvocato (art. 51 CDF), e di peculiare disciplina (artt. 200 c.p.p. e 249 c.p.c.); ed infatti l'obbligo per l'avvocato di astenersi, per quanto possibile, dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto si fonda sulla necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è tenuto nell'attività di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale (CNF 8 ottobre 2013, n. 172).

Atteso tutto quanto sopra, questo Consiglio

Ritiene

che l'Avv. (omissis) possa trovare soddisfacente risposta al quesito posto attenendosi alla normativa sopra richiamata.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 30) pareri su note di onorari:
(omissis)